

CODICE DEONTOLOGICO

(Rev. 02/2024)

PREMESSA

Il Codice Deontologico costituisce parte integrante delle regole e degli obblighi che derivano dall'iscrizione a CONF.E.P.I. pertanto assume carattere vincolante per tutti gli Associati.

Il presente Codice indica quelle che sono le regole dei comportamenti che ogni singolo Associato deve rispettare nell'esercizio della sua professione; al fine di tutelare la categoria che gli stessi rappresentano, nonché la correttezza e trasparenza dei rapporti tra essi e la loro clientela.

Esso non sostituisce le norme di legge vigenti a livello Nazionale ed Europeo (le quali vanno comunque rispettate rigorosamente), bensì le integra sotto tutti quegli aspetti non regolamentati o magari regolamentati superficialmente.

Pertanto, l'appartenenza a CONF.E.P.I., in qualsiasi forma Associativa, permetterà lo svolgimento di un corretto rapporto di lavoro istaurato da un Nostro Associato ed un Cliente Terzo basato su specifici principi e valori quali:

- ✓ Onestà
- ✓ Irripetibilità
- ✓ Lealtà
- ✓ Unicità
- ✓ Professionalità
- ✓ Dignità
- ✓ Trasparenza
- ✓ Uguaglianza
- ✓ Assunzione di responsabilità
- ✓ Rispetto dei diritti delle persone

Questo permetterà di generare una garanzia dalla duplice valenza:

- Difesa dell'associato finale che potrà contare sul presente codice, al quale fare affidamento, a garanzia della professionalità che i nostri professionisti applicheranno nell'espletamento dei loro compiti.
- Difesa dell'Insieme dei professionisti che godranno di maggiore credibilità e stima da parte dell'associato impresa che richiedere i loro servizi.

CONF.E.P.I. provvederà periodicamente ad aggiornare il Presente Codice al fine di conformarlo con quelle che saranno le future normative adottate sia a livello Nazionale che Europeo, evitando così possibili contrasti o conflitti.

TITOLO I – Principi generali

Art.1 – Obiettivo

Il Presente Codice Deontologico ha la finalità di definire i canoni di comportamento ai quali devono uniformarsi tutti gli Associati (Professionisti, Imprese e Associazioni professionali) nello svolgimento della propria attività professionale.

Art.2 – Applicabilità

Il Presente Codice Deontologico si applica a tutti gli Associati CONF.E.P.I. nello svolgimento della loro professione.

L'ottemperanza ad esso costituisce requisito fondamentale allo svolgimento della professione.

Art.3 - Responsabilità

È responsabilità del singolo Associato la conoscenza e la comprensione del presente Codice Deontologico. Lo stesso si impegna alla diffusione ed all'aiuto vicendevole per il suo uso nelle diverse forme di esercizio della professione.

La responsabilità di ogni atto professionale e/o delle loro conseguenze dirette e prevedibili è in capo all'Associato.

È responsabilità dell'Associato mantenere sempre un comportamento conforme alla dignità professionale. È fatto divieto di qualsiasi forma di abuso derivante dalla posizione ricoperta.

Art.4 - Responsabilità Sociale

L'Associato, consapevole della responsabilità sociale derivante dall'esercizio della sua attività, con particolare riferimento ad interventi significativi nella vita e nella cultura dei destinatari, si impegna a prestare particolare attenzione a non usare indebitamente la sua influenza verso tutti gli interventi dai quali possano scaturire variazioni dei fattori, a titolo esemplificativo, personali, sociali, organizzativi, economici, politici, ecc.

Art.5 - Indipendenza

Lo svolgimento della professione, di ogni Associato, deve ispirarsi allo sviluppo dello spirito critico, al confronto e al vantaggio di tutti i soggetti con cui il professionista, nello svolgimento del suo compito, del suo ruolo o nel contesto in cui si trovi, entri in contatto.

La propria Autonomia Professionale deve essere sempre difesa da qualsiasi azione di condizionamento e pressione.

È fatto divieto di qualsiasi forma di collusione, manipolazione o strumentalizzazione che possa avvantaggiare una o più parti o a propri fini.

Art.6 - Equità

L'Associato si impegna ad indirizzare e condurre ogni forma di attività professionale all'equità ed al contrasto di ogni forma discriminatoria, con particolare riferimento a non attuare distinzioni di età, etnia, sesso, abilità fisiche/mentali, religione, condizione sociale, nazionalità, ideologia o ogni altro aspetto di diversità.

Art.7 - Legalità

È fatto imprescindibile la conoscenza delle leggi che regolano l'attività professionale svolta e la conformità ad esse.

Art.8 - Competenza

Le competenze dell'Associato si basano su due costanti imprescindibili: Aggiornamento Formativo Continuo adeguato ed Esperienza adeguata. L'adeguatezza delle due costanti si configura con la capacità di saper ideare, saper scegliere, utilizzare teorie e conoscere le tecniche consone allo svolgimento delle specifiche richieste dei committenti e le specifiche esigenze dei destinatari finali dell'attività.

L'Associato accetta esclusivamente ruoli/incarichi, o qualsiasi altra attività professionale, per i quali possiede adeguata Formazione ed Esperienza in grado di generare un servizio di alta qualità. Lo stesso deve poter dimostrare, in qualsiasi momento, le due costanti. A tal fine è indispensabile conoscere la realtà organizzativa e la cultura del committente prima di poter accettare qualsiasi ruolo o incarico.

Qualora necessario è consentito di avvalersi della collaborazione di altri professionisti al fine di completare/coadiuvare l'attività per la quale non si posseggano uno o entrambi le costanti imprescindibili. È in capo al Professionista Associato, in questi specifici casi, la responsabilità dell'attività professionale svolta da altri professionisti, nonché la divulgazione e il controllo dell'applicazione verso essi del presente Codice Deontologico.

Art.9 - Aggiornamento

L'Associato, al fine di erogare servizi di alta qualità, è tenuto all'Aggiornamento Formativo Continuo delle competenze/conoscenze in cui è specializzato o vuole specializzarsi, unitamente alle innovazioni metodologiche connesse ai processi di apprendimento e trasferimento nozionistico, mediante partecipazione ad eventi formativi promossi da CONF.E.P.I. e/o da altre strutture purché nel rispetto delle normative vigenti.

Art.10 - Riservatezza, Dignità e Decoro

L'Associato, consapevole di rappresentare la CONF.E.P.I. e la molteplicità di individui che costituiscono la nostra confederazione, impronterà il suo comportamento nello svolgimento dell'attività professionale a dignità e decoro nell'atteggiamento, nell'linguaggio e nell'immagine.

L'Associato è tenuto a mantenere il segreto professionale rispetto a tutte le informazioni a carattere riservato di cui venga a conoscenza, in qualsiasi modo e da qualsiasi figura, in ogni occasione.

Art.11 - Concorrenza Leale

L'Associato promuove la propria attività professionale lealmente, presentando in modo accurato ed onesto il proprio profilo professionale. È fatto divieto la stipulazione di accordi formali o d'altro tipo con concorrenti/colleghi per fissare prezzi o suddividere il mercato.

Nel promuovere la sua attività l'Associato può far riferimento al suo rapporto associativo con CONF.E.P.I. ed al nostro modus operandi.

È espressamente vietato far riferimento ad ogni possibile copertura di cariche pubbliche, così come a cariche/attribuzioni fittizie e non veritiere, al fine di indebito vantaggio personale.

TITOLO II – Rapporti con il committente ed i destinatari finali della propria attività professionale

Art. 12

L'Associato CONF.E.P.I. adotta comportamenti e regole di condotta non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Art. 13

L'Associato a CONF.E.P.I. stabilisce e concorda preliminarmente all'avvio del rapporto professionale il suo compenso.

Art. 14

L'Associato a CONF.E.P.I., preliminarmente all'avvio del rapporto professionale, fornisce ai committenti o agli utenti informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse.

Art. 15

L'Associato a CONF.E.P.I. si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale se problemi propri, conflitti personali o d'interessi, interferiscono con l'efficacia delle sue prestazioni, rendendole inadeguate o dannose ai soggetti cui sono rivolte.

Art. 16

L'Associato a CONF.E.P.I. evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la stessa attività professionale o comunque arrecare danno o nocimento all'immagine sociale della professione.

Art.17

L'Associato a CONF.E.P.I. si astiene dal compiere qualsiasi atto o dal porre in essere qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, produca per lui o per soggetti terzi ed estranei al rapporto professionale indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

TITOLO III - Rapporti con colleghi

Art. 18

I rapporti fra i soci iscritti all'Associazione devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.

Art. 19

L'Associato a CONF.E.P.I. appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Art. 20

L'Associato a CONF.E.P.I. si impegna a contribuire allo sviluppo della cultura di tutte le attività previste nello Statuto, nel suo contesto, comunicando i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche, nell'ambito di specifiche azioni, convegni, meeting, riunioni, ecc.. alla comunità professionale.

Art. 21

L'Associato a CONF.E.P.I. si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituisce circostanza aggravante il formulare tali giudizi negativi per sottrarre contratti o clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi o venga a conoscenza di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, l'associato a CONF.E.P.I. è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Nazionale di CONF.E.P.I.

Art. 22

L'Associato a CONF.E.P.I. accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre figure professionali o specifiche competenze, propone altro collega o altro professionista iscritto all'Associazione, detentori delle specifiche competenze, ovvero si può avvalere della collaborazione di altri colleghi, sempre che siano iscritti all'Associazione.

TITOLO IV - Tutela della privacy

Art. 23

L'Associato a CONF.E.P.I., si obbliga a ricercare, nello svolgimento della propria attività, l'equilibrio ed il temperamento tra esigenze delle attività di informazione e comunicazione, i principi di trasparenza ed efficacia ed i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche.

Art. 24

L'Associato a CONF.E.P.I. garantisce che i diritti di informazione, di accesso e di partecipazione, qualora comportino il trattamento di dati personali, trovino attuazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate e in particolare del diritto alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di tutela e protezione nel trattamento dei dati personali.

Art. 25

L'Associato a CONF.E.P.I. garantisce l'integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione, anche elettronici e multimediali, e si obbliga a mantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali apprese nell'esercizio della propria attività.

TITOLO V – Sanzioni

Art. 26

I comportamenti e le condotte non conformi ai contenuti del presente Codice, nonché la violazione delle norme in esso indicate comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie, determinate caso per caso, ed in relazione alla gravità accertata, come previsto dal Regolamento Disciplinare.

TITOLO VI - Varie e finali

Art. 27

Gli iscritti all'Associazione, nonché le aziende ed imprese ad essi collegati o di riferimento, si impegnano a operare in regime libera concorrenza, con la massima professionalità, lealtà e correttezza, e nel rispetto dello spirito associativo, in particolare evitando forme di millanteria, persuasione od incentivazioni verso i Clienti, committenti e utenti, che possano screditare l'Associazione stessa ed il lavoro e l'immagine degli associati.

Art. 28

Gli iscritti all'Associazione, nonché le aziende ed imprese ad essi collegati o di riferimento, riconoscono l'esigenza professionale di operare sulla base di preciso mandato, definito in un contratto o lettera d'incarico, sottoscritto dal proprio cliente, committente o utente.

Art. 29

Gli iscritti all'Associazione, nonché le aziende ed imprese ad essi collegati o di riferimento si impegnano alla massima riservatezza ed al rispetto del segreto professionale in tutti i rapporti con i propri clienti, committenti o utenti.

Art. 30

Il compenso deve essere proporzionale all'investimento globale del cliente, committente o utente, e comunque consono ai servizi effettivamente erogati.

Roma il 06 luglio 2024

CONF.E.P.I.

Presidente Nazionale

Dott. Francesco Spena Barretta
